

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2013, n. 47

Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che affida al Ministro delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle modalità e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo nonché l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la stessa potestà regolamentare in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto l'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione delle scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che stabilisce le misure dell'aliquota di imposta unica e della posta unitaria di gioco;

Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea», che ha introdotto nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza;

Visto, in particolare, il comma 12 del citato articolo 24 della legge n. 88 del 2009, il quale dispone che la disciplina dei singoli giochi da esercitare e raccogliere a distanza è introdotta ovvero adeguata con regolamenti ministeriali e che, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonché della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in applicazione del quale l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2012, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/0029/I del 16 gennaio 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2012 della Sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2080 del 28 febbraio 2013;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi nonché l'imposta unica ad esse applicabile.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) AAMS, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- b) abbinamento, l'individuazione da parte del concessionario dell'effettiva sovrapposizione, anche parziale, di una o più offerte di scommessa tra loro; l'abbinamento non determina l'instaurazione di qualsivoglia rapporto contrattuale fra i giocatori che abbiano effettuato le relative offerte di scommessa, che resta instaurato con il solo concessionario;
- c) accettazione, la procedura di verifica da parte di AAMS delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta del singolo concessionario e da questo trasmesse al sistema centralizzato di AAMS al fine di verificare la loro validità e rispondenza ai criteri fissati da AAMS stessa. Successivamente all'accettazione da parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta potranno essere abbinare dal concessionario con una o più offerte di scommessa;
- d) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento comunitario o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;
- e) codice identificativo dell'offerta di scommessa, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascuna offerta di scommessa accettata da AAMS; il codice identificativo viene comunicato dal concessionario ai giocatori e garantisce l'accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato di AAMS della relativa offerta di scommessa ai fini di un possibile abbinamento;
- f) codice identificativo dell'abbinamento, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento; il codice identificativo è dato in risposta a ciascun abbinamento realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalità definite dal protocollo;
- g) commissione, qualsiasi importo addebitato ad un giocatore per l'utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione sulle vincite;
- h) commissione sulle vincite, l'importo che in caso di vincita netta di un giocatore in un singolo mercato, il concessionario addebiterà a tale giocatore alla liquidazione del mercato stesso, trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo;
- i) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza di scommesse con interazione diretta fra giocatori ai sensi del presente decreto;
- l) conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il concessionario, di cui all'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
- m) esposizione massima, in relazione a ciascuna offerta di scommessa l'importo massimo che il giocatore è disposto a mettere in gioco;
- n) evento, l'evento, anche non sportivo, relativamente al quale il concessionario offre i mercati che sono pubblicati nel programma ufficiale AAMS;
- o) giocatore, ciascuna persona fisica identificabile tramite il codice fiscale, che, avendo sottoscritto un contratto di conto di gioco per la partecipazione del gioco a distanza con il concessionario, accede alla

piattaforma di raccolta del concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica;

p) gioco sicuro legale e responsabile, le modalita' di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;

q) imposta unica, l'imposta disciplinata dall'articolo 9 del presente decreto;

r) liquidazione del mercato, fase in cui viene individuata la vincita netta del giocatore, all'esito di un evento oggetto del mercato;

s) mercato, l'insieme degli esiti pronosticabili per un tipo scommessa relativamente ad un evento. Per ogni evento possono essere istituiti uno o piu' mercati, sulla base del palinsesto ufficiale AAMS o dell'eventuale programma di avvenimenti personalizzati e complementari;

t) offerta di scommessa, un'offerta «banco» o un'offerta «puntata». L'offerta di scommessa indica l'esposizione massima prescelta dal giocatore e, sulla base delle regole pubblicate dal concessionario titolare della piattaforma, i parametri per la determinazione della quota al momento dell'abbinamento;

u) offerta «banco», e' la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il non realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto dell'esito pronosticato in una offerta «puntata»;

v) offerta «puntata», e' la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto dell'esito pronosticato in una scommessa «banco»;

z) piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante la quale il concessionario gestisce il servizio di scommesse a quota fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco e' registrato presso AAMS;

aa) posta di gioco, e' l'importo scommesso dal giocatore in relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate;

bb) programma ufficiale o palinsesto, indica l'elenco degli eventi sportivi e non sportivi nonche' dei relativi mercati istituiti e pubblicati da AAMS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e sue modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse;

cc) programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica l'elenco degli avvenimenti sportivi e non sportivi, nonche' dei relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 12 comma 1, lettera m) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

dd) protocollo di comunicazione, il protocollo applicativo, adottato con provvedimento di AAMS, che il concessionario deve adottare per il colloquio in via telematica tra la propria piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS;

ee) quota finale, il numero che e' indicato in ogni scommessa abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la somma che il giocatore potra' vincere qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato. La quota finale e' uguale o piu' favorevole per il giocatore della quota prescelta indicata nell'offerta di scommessa originale;

ff) quota prescelta, il numero che e' indicato in ogni offerta di scommessa e che, per tale offerta di scommessa, consente di determinare la vincita potenziale del giocatore qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato;

gg) sistema centralizzato, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi e l'imposta unica ad esse applicabile;

hh) vincita netta, l'eventuale ammontare vinto da un giocatore su un singolo mercato e calcolato dal concessionario alla liquidazione del mercato stesso effettuando la somma algebrica dell'ammontare vinto e perso dal giocatore su tutte le scommesse abbinata nel mercato stesso. L'importo scommesso dal giocatore non fa parte della vincita netta.

Art. 2 Autorizzazione alla raccolta delle scommesse

1. Ai fini dell'autorizzazione alla raccolta delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformita' della piattaforma di gioco ai requisiti riportati nelle linee guida per la certificazione, approvate con provvedimento di AAMS e rese disponibili sul proprio sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS e all'eventuale rinnovo della certificazione.

Art. 3 Oggetto delle scommesse

1. Le offerte di scommessa hanno per oggetto eventi contenuti nel programma ufficiale di AAMS, nonche' nei programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.

2. Per ogni evento, possono essere oggetto delle offerte di scommessa solo gli esiti dei tipi di scommessa previsti per quel determinato evento dai programmi di cui al comma 1.

3. Il giocatore puo' effettuare una pluralita' di offerte «banco» e «puntata» per ogni singolo mercato, purché sia attiva la procedura di accettazione, fermo restando l'esposizione massima in relazione a ciascuna offerta.

Art. 4 Scommesse ammesse, caratteristiche delle offerte di scommessa e abbinamento

1. Le scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori sono quelle per le quali l'importo scommesso e la somma da riscuotere, in caso di vincita, o le relative modalita' di determinazione, sono

concordate mediante l'inserimento da parte del giocatore di una offerta di scommessa e la successiva effettuazione dell'abbinamento da parte della piattaforma di raccolta.

2. Per garantire la sicurezza e riservatezza del giocatore, l'interazione diretta fra giocatori e' virtuale ed avviene con la mediazione del concessionario, il quale consente ai giocatori sulla propria piattaforma di raccolta di inserire offerte di scommessa da abbinare con offerte di scommessa gia' effettuate o da effettuarsi sulla piattaforma di raccolta.

3. L'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta, ove acquisita dal concessionario, si intende presa in carico con riserva in attesa di accettazione da parte del sistema centralizzato e del successivo abbinamento da parte del concessionario.

4. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, i dati delle offerte di scommessa effettuate sulla propria piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta, ove ne ricorrano i presupposti, le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario, che li rende accessibili al giocatore nell'area personale relativa al suo conto di gioco.

5. Le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta costituiscono scommesse valide e vincolanti per il giocatore solo a seguito dell'eventuale abbinamento effettuato dal concessionario e nei limiti dello stesso. Le offerte di scommessa sono revocabili da parte del giocatore sino alla comunicazione del loro abbinamento, o, se anteriore, sino alla chiusura dell'accettazione di offerte di scommessa sul relativo mercato. In caso di abbinamento parziale, le offerte di scommessa sono revocabili solo per la quota parte dell'esposizione massima che non costituisca gia' importo scommesso.

6. Le offerte di scommessa potranno essere abbinate dal concessionario, in tutto o in parte, ad una o piu' altre offerte di scommessa, nel rispetto delle modalita' di abbinamento pubblicate dal concessionario sul proprio sito. A tal fine, nell'ambito dell'abbinamento parziale o totale di un'offerta di scommessa il concessionario individua l'importo scommesso che, nell'aggregato, non puo' mai eccedere l'esposizione massima prescelta dal giocatore in relazione a tale offerta di scommessa. L'acquisizione di un'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta non ne comporta l'abbinamento, il quale e' eventuale ed e' comunque subordinato all'accettazione da parte del sistema centralizzato secondo quanto previsto al comma 4.

7. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, gli abbinamenti generati dalle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario.

8. Il concessionario comunica l'avvenuto abbinamento delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta mediante registrazione, nell'area personale del conto di gioco del giocatore, dell'importo scommesso, della quota attribuita e dell'identificativo dell'abbinamento.

9. L'importo scommesso e' prelevato dal conto di gioco del giocatore e, in caso di vincita ed in assenza di altre posizioni debitorie del giocatore, e' restituito al giocatore assieme al pagamento delle vincite nette relative al medesimo mercato. Prima della chiusura dell'accettazione delle scommesse, il concessionario puo' consentire al giocatore di disporre dell'eventuale differenza fra gli importi scommessi, in un particolare mercato, per offerte «banco», da una parte, e per offerte «puntata», dall'altra, che siano state abbinate, al

solo fine di effettuare ulteriori offerte di scommessa relative allo stesso mercato. In tal caso l'eventuale commissione sulle vincite viene calcolata a seguito della determinazione degli esiti ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5 Comunicazioni ad AAMS delle vincite e delle commissioni

1. Determinati gli esiti ai sensi dell'articolo 7, il concessionario comunica al sistema centralizzato, per ogni giocatore che abbia avuto almeno una offerta abbinata, i dati relativi all'importo scommesso, ai rimborsi applicabili, alle vincite e alle commissioni applicate sulle vincite stesse.

Art. 6 Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Il pagamento delle vincite nette, detratte le commissioni spettanti al concessionario, così come previsto dall'articolo 9, nonché di eventuali rimborsi è effettuato dal concessionario direttamente sul conto di gioco del giocatore.

2. Il giocatore ha diritto al rimborso in caso di scommessa non valida, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e successive modificazioni e, in tal caso, non potrà essergli addebitata alcuna commissione. Il rimborso può riguardare tutti o parte degli abbinamenti di un singolo mercato.

Art. 7 Pubblicità dell'esito degli eventi e comunicazioni

1. L'esito degli eventi è determinato ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, e successive modificazioni.

2. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti vincenti, nonché le ulteriori comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa. Il concessionario ne cura la comunicazione al pubblico sul proprio sito o i propri siti internet. Il nome dei giocatori non è mai pubblicato o altrimenti comunicato ad altri giocatori, ivi inclusi quelli che abbiano effettuato scommesse abbinata.

Art. 8 Offerte «puntata» e «banco»

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la posta di gioco per ciascuna offerta «puntata» è prescelta dal giocatore da un minimo di 50 centesimi di euro, in multipli di 50 centesimi di euro. Conseguentemente, ciascuna offerta «banco» è effettuata dal giocatore in modo tale che la posta di gioco di un'eventuale offerta «puntata» corrispondente ammonti ad un minimo di 50 centesimi di euro.

2. Non è consentita l'accettazione di offerte di scommessa la cui vincita potenziale, determinata sulla base della quota prescelta, è superiore all'importo previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.

3. Eventuali variazioni della posta di gioco sono effettuate con provvedimento di AAMS. Fermi restando i predetti vincoli, il concessionario ha la facoltà di effettuare abbinamenti parziali, cui conseguono poste di gioco inferiori.

Art. 9 Commissioni e imposta applicata

1. Per le tipologie di scommesse di cui all'articolo 4, l'imposta unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g) del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e' pari al venti per cento della base imponibile.
2. Costituiscono base imponibile le commissioni trattenute dal concessionario ai giocatori, fino a un massimo del 10 per cento delle somme giocate nelle scommesse abbinata, incluse le commissioni sulle vincite.
3. Gli importi delle commissioni sono comunicati tramite il protocollo di comunicazione, entro le 12 ore successive al momento della determinazione degli esiti vincenti di un mercato e per ogni singolo giocatore. Tali importi sono convalidati dal sistema centralizzato nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. I criteri per il calcolo delle commissioni di cui al comma 2 sono preventivamente comunicati ad AAMS ed approvati in sede di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. Eventuali variazioni di tali criteri, ai sensi dello stesso comma 1, sono preventivamente approvate da AAMS.
4. Il sistema centralizzato calcola giornalmente l'imposta unica determinata sulla base delle commissioni effettivamente applicate dal concessionario e rende disponibili i relativi dati al concessionario.
5. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.
6. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e' compresa nell'imposta unica di cui ai commi che precedono.

Art. 10 Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al suo sito o ai suoi siti internet:
 - a) le informazioni riguardanti l'offerta di scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori;
 - b) le informazioni concernenti i singoli mercati e le relative quote prescelte o finali; il concessionario ha la facolta' di rendere disponibili le quote aggiornate in tempo reale solo ai giocatori che abbiano effettuato l'accesso protetto alla piattaforma di gioco attraverso le relative procedure di accreditamento;
 - c) le istruzioni per la effettuazione delle scommesse;
 - d) gli orari di apertura della piattaforma di raccolta;
 - e) le modalita' di calcolo delle commissioni;
 - f) le modalita' di pagamento delle vincite;
 - g) le metodologie di abbinamento delle offerte di scommessa;
 - h) il testo del presente regolamento;
 - i) le informazioni in materia di gioco sicuro legale e responsabile, nonche' eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;

l) la convenzione di concessione;

m) la sua denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di concessione, nonché l'indirizzo della sua sede legale;

n) il link diretto al sito internet di AAMS;

o) i recapiti e le modalità del servizio di assistenza al giocatore.

Art. 11 Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce l'effettuazione delle scommesse da parte dei minorenni.

2. Il concessionario adotta e rende disponibili:

a) gli strumenti e accorgimenti, già individuati in attuazione dell'articolo 24, comma 17, lettere e) ed f) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che consentano al giocatore di auto-escludersi volontariamente dalla possibilità di effettuare scommesse per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato;

b) gli strumenti che obbligano il giocatore a predeterminare i propri parametri di autolimitazione, a pena di impossibilità di effettuare scommesse, nelle modalità previste dalle linee guida per la certificazione.

3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente regolamento e dei relativi siti internet.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, nonché sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.

2. Fermi rimanendo i casi di revoca e decadenza previsti dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, le autorizzazioni di cui all'articolo 2 sono soggette alla sospensione cautelativa, con motivato provvedimento di AAMS, fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da AAMS ovvero, nel caso di inadempimento oltre trenta giorni dalla comunicazione delle prescrizioni. La sospensione cautelativa è adottata fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza, nei seguenti casi:

a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui all'articolo 2;

b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3. In caso di sospensione cautelativa, nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, prescindere dall'esito del relativo procedimento.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 303